

Dispositivo

L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, deve essere interpretato nel senso che un lavoratore subordinato assunto nella prospettiva del suo distacco in un altro Stato membro si deve ritenere come essere stato, «immediatamente prima dell'inizio del rapporto di lavoro in questione, (...) già soggett[o] alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito», ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, quand'anche detto lavoratore non avesse la qualità di assicurato a norma della legislazione di tale Stato membro immediatamente prima dell'inizio della sua attività lavorativa subordinata, nella misura in cui il lavoratore fosse, a quell'epoca, residente in tale Stato membro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 330 del 2.10.2017.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — Tänzer & Trasper GmbH/ Altenweddingen Geflügelhof Kommanditgesellschaft

(Causa C-462/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Regolamento (CE) n. 110/2008 — Bevande spiritose — Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche — Allegato II, punto 41 — Liquore a base di uova — Definizione — Tassatività degli ingredienti autorizzati)

(2019/C 4/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Tänzer & Trasper GmbH

Convenuta: Altenweddingen Geflügelhof Kommanditgesellschaft

Dispositivo

L'allegato II, punto 41, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, deve essere interpretato nel senso che, per poter recare la denominazione di vendita «liquore a base di uova», una bevanda spiritosa non può contenere ingredienti diversi da quelli menzionati in tale disposizione.

(¹) GU C 347 del 16.10.2017.